COMUNE DI ORTUERI

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

ART. 01

- 01. IL COMUNE DI ORTUERI E' ENTE AUTONOMO NELL'AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA E DAL PRESENTE STATUTO.
- 02. ESERCITA FUNZIONI PROPRIE E LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

ART. 02

IL COMUNE

- 01. IL COMUNE E' COSTITUITO DAL TERRITORIO DI CUI ALLE MAPPE CATASTALI.
- 02. IL COMUNE ADOTTERA' UN PROPRIO GONFALONE E UN PROPRIO STEMMA, CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
- 03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINERA' L'USO DEL GONFALONE E DELLO STEMMA, NONCHE' I CASI DI CONCESSIONE IN USO DELLO STEMMA AD ENTI O ASSOCIAZIONI, OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE E LE RELATIVE MODALITA'.

ART. 03 FINALITA'

- 01. IL COMUNE RAPPRESENTA E CURA UNITARIAMENTE GLI INTERESSI DELLA PROPRIA COMUNITA', NE PROMUOVE LO SVILUPPO E IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO; GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, ALLE SCELTE POLITICHE DELLA COMUNITA'. ATTIVA COMPETENZE IN MATERIA DI:
- A)TUTELA DELLA SALUTE NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, IL COMUNE TUTELA IL DIRITTO ALLA SALUTE; OPERA PER L'ATTUAZIONE DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE, CON SPECIALE RIFERIMENTO AD ANZIANI, MINORI, INABILI ED INVALIDI.
- B)TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO ED ARTISTICO ADOTTA LE MISURE NECESSARIE A CONSERVARE E DIFENDERE L'AMBIENTE, TUTELA IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ARCHEOLOGICO, GARANTENDONE IL GODIMENTO DA PARTE DELLA COLLETTIVITA'.
- C)PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, SPORT E TEMPO LIBERO PROMUOVE LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE, ANCHE NELLE SUE ESPRESSIONI DI LINGUA, DI COSTUME E DI TRADIZIONI LOCALI, INCORAGGIA E FAVORISCE LO SPORT. PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI FINALITA' IL COMUNE FAVORISCE L'ISTITUZIONE DI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVI E SPORTIVE, PROMUOVE LA CREAZIONE DI IDONEE STRUTTURE, SERVIZI ED IMPIANTI, NE ASSICURA L'ACCESSO AGLI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI. I MODI DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE, DEI SERVIZI ED IMPIANTI SARANNO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO, CHE DOVRA' PREVEDERE, OLTRE CHE LA MODALITA' D'USO, ANCHE IL CONCORSO NELLE SPESE DI GESTIONE.
- D) ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO PROMUOVE ED ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO, NEL QUADRO DI UN PROGRAMMATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI. DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E

DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI, TURISTICI E COMMERCIALI; REALIZZA PIANI DI SVILUPPO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA; PREDISPONE LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA; PREDISPONE STRUMENTI ADEGUATI PER LA VIABILITA', IL TRAFFICO E I TRASPORTI.

E)SVILUPPO ECONOMICO COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI E FAVORISCE L'ORGANIZZAZIONE RAZIONALE DELL'APPARATO DISTRIBUTIVO; TUTELA E PROMUOVE LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO, CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLO LOCALE E TRADIZIONALE. SVILUPPA LE ATTIVITA' TURISTICHE PROMUOVENDO L'ORDINATA ESPANSIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI TURISTICI E RICETTIVI;

- F) PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE.
- G) PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, COOPERAZIONE REALIZZA LA PROPRIA AUTONOMIA ASSICURANDO L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICA ED AMMINISTRATIVA DELL'ENTE. RICONOSCE CHE PRESUPPOSTO DELLA PARTECIPAZIONE E' L'INFORMAZIONE SUI PROGRAMMI, SULLE DECISIONI E SUI PROVVEDIMENTI COMUNALI E CURA, A TAL FINE ,L'ISTITUZIONE DI MEZZI E STRUMENTI IDONEI, ORGANIZZANDO INCONTRI, CONVEGNI, MOSTRE, RASSEGNE E STABILENDO RAPPORTI CON GLI ORGANI DI COMUNICAZIONE DI MASSA ;
- H) SERVIZI PUBBLICI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CHE PER LA LORO NATURA E DIMENSIONE NON POSSONO ESSERE ESERCITATI DIRETTAMENTE, PUO' DISPORRE:
- 01. LA COSTITUZIONE DI AZIENDE MUNICIPALIZZATE;
- 02. LA PARTECIPAZIONE A CONSORZI O A SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO;
- 03. LA STIPULAZIONE DI APPOSITA CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI, INTERESSATI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO;
- 04. LA CONCESSIONE A TERZI.

TITOLO 02

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

ART. 04

IL CONSIGLIERE COMUNALE

01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERO COMUNE, SENZA VINCOLO DI MANDATO E NON PUO' ESSERE CHIAMATO A RISPONDERE PER LE OPINIONI ESPRESSE E PER I VOTI DATI NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI. 02. L'ENTITA' ED I TIPI DI INDENNITA' SPETTANTI A CIASCUN CONSIGLIERE, A SECONDA DELLE PROPRIE FUNZIONI ED ATTIVITA', SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 05

DOVERI DEL CONSIGLIERE

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI DELLE QUALI FANNO PARTE.
02. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO. NON

INTERVENGONO AD UNA INTERA SESSIONE ORDINARIA SONO DICHIARATI DECADUTI.

03. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE D'UFFICIO O, SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE , DOPO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

ART. 06

POTERI DEL CONSIGLIERE

- 01. IL CONSIGLIERE ESERCITA IL DIRITTO D'INIZIATIVA DELIBERATIVA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.
- 02. HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE E DELLE AZIENDE ED ENTI DA ESSO DIPENDENTI, TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO.
- 03. LE FORME E I MODI PER L'ESERCIZIO DI TALI DIRITTI SONO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO.
- 04. E' TENUTO AL SEGRETO D'UFFICIO NEI CASI SPECIFICAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 07

DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

- 01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO LE COMUNICA AL CONSIGLIO NELLA SUA PRIMA RIUNIONE.
- 02. SE IL SINDACO NON PROVVEDE, IL DIMISSIONARIO PUO' CHIEDERE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DI PRENDERE ATTO DELLE SUE DIMISSIONI.
- 03. LE DIMISSIONI NON POSSONO ESSERE RITIRATE DOPO LA COMUNICAZIONE DI CUI AL COMMA 01 O LA PRESA D'ATTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 02.

ART. 08

CONSIGLIERE ANZIANO

 $01.\ E'$ CONSIGLIERE ANZIANO IL CONSIGLIERE CHE HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI.

ART. 09

- 01. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI COMPOSTI, A NORMA DI REGOLAMENTO, DA ALMENO TRE COMPONENTI.
- 02. LE FUNZIONI DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO SONO STABILITE NEL REGOLAMENTO.

ART. 10

IL CONSIGLIO COMUNALE:POTERI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA LA COLLETTIVITA' COMUNALE;

- DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO, SOCIALE ED ECONOMICO DEL COMUNE E NE CONTROLLA L'ATTUAZIONE.
- 02. ADEMPIE ALLE FUNZIONI SPECIFICATAMENTE DEMANDATEGLI DALLE LEGGI DELLO STATO ,REGIONALI E DEL PRESENTE STATUTO.
- 03. LE COMPETENZE:
- 01. IL CONSIGLIO HA COMPETENZA LIMITATAMENTE AI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI:
- A) GLI STATUTI DELL'ENTE E DI EVENTUALI AZIENDE SPECIALI E DI ISTITUZIONI;I REGOLAMENTI;L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
- B) I PROGRAMMI,LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE,I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE ,I BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE,LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI;PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE;
- C) LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE;LE PIANTE ORGANICHE E LE RELATIVE VARIAZIONI;
- D) LE CONVENZIONI TRA I COMUNI E QUELLE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA;LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE:
- E) L'ISTITUZIONE,I COMPITI E LE NORME SUL FINANZIAMENTO DEGLI ORGANISMI DI DECENTRAMENTO E DI PARTECIPAZIONE;
- F) L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI;LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI,LA CONCESSIONE DI PUBBLICI SERVIZI;LA PARTECIPAZIONE DELL'ENTE LOCALE A SOCIETA' DI CAPITALI;L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE; G) L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI;LA DISCIPLINA GENERALE
- DELLE TARIFFE PER LA FUNZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;
- H) GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI,SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;
- I) LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L'EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;
- L) LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI,ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;
- M) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NON NE COSTITUISCANO UNA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE, NON RIENTRINO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DAL SEGRETARIO E DI ALTRI FUNZIONARI;
- N) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE O DELLA PROVINCIA OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI; 02. LE DELIBERAZIONI IN ORDINE AGLI ARGOMENTI DI CUI AL PRECEDENTE ART. NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA D'URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI A PENA LA DECADENZA;
- 03. IL CONSIGLIO COMUNALE,IN QUANTO COMUNE COLLOCATO IN ZONA MONTANA RICONOSCIUTA DA LEGGE REGIONALE, PUO' DELEGARE LE PROPRIE FUNZIONI ALLA COMUNITA' MONTANA.

ART. 11

PRIMA ADUNANZA

- 01. LA PRIMA ADUNANZA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE COMPRENDE LE SEDUTE RISERVATE DELLA CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.
- 02. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEO ELETTO, ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARSI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.
- 03. LA SEDUTA, NELLA QUALE SI PROCEDE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI, E' PRESIEDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.
- 04. LA SEDUTA E' PUBBLICA. LA VOTAZIONE E' PALESE E AD ESSE POSSONO PARTECIPARE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.

ART. 12

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- 01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO, CUI COMPETE,ALTRESI', LA FISSAZIONE DEL GIORNO DELL`ADUNANZA, SALVO IL CASO DI
- CUI ALLA LETTERA B) DEL SUCCESSIVO COMMA 03 DEL PRESENTE ARTICOLO; 02. ESSO SI RIUNISCE IN SESSIONE ORDINARIA DAL 01 GENNAIO AL 15 LUGLIO E DAL 01 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE DI CIASCUNO.
- 03. IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO IN VIA STRAORDINARIA: A)PER INIZIATIVA DEL SINDACO;
- B) PER DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE, CHE FISSA, ALTRESI', IL GIORNO DELLA SEDUTA;
- C)SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA;
- 04. NEI CASI IN CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE B) E C) L'ADUNANZA DEVE ESSERE TENUTA ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA IN CUI E' STATA
- ADOTTATA LA DELIBERAZIONE O E' PERVENUTA LA RICHIESTA. TRASCORSO IL PREDETTO TERMINE SENZA CHE LA RIUNIONE ABBIA LUOGO, IL
- CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO, CON IL CONSUETO PREAVVISO E CON GLI STESSI OGGETTI, DAL MEMBRO PIU' ANZIANO DI ETA' FRA GLI ASSESSORI, O TRA I PRESENTATORI.
- 05. IN CASO DI URGENZA LA CONVOCAZIONE PUO' AVER LUOGO CON UN PREAVVISO DI ALMENO VENTIQUATTRO ORE. IN QUESTO CASO OGNI DELIBERAZIONE PUO' DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE SU RICHIESTA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.
- 06. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE, ALTRESI', PER INIZIATIVA DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO O DAL PREFETTO ,NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E PREVIA DIFFIDA.

ART. 13

AVVISO DI CONVOCAZIONE

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON ALLEGATO L'ORDINE DEL GIORNO, DEVE ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO E NOTIFICATO DAL MESSO COMUNALE AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI,NEI SEGUENTI TERMINI: A)ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA,QUALORA SI TRATTA DI SESSIONI ORDINARIE;

B)ALMENO TRE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, QUALORA SI TRATTI DI SESSIONI STRAORDINARIE;

C) ALMENO VENTIQUATTRO ORE PRIMA DELL'ADUNANZA, PER I CASI D'URGENZA E PER GLI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

ART. 14

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

- 01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
- 02. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE E' SUFFICIENTE,PER LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA, L'INTERVENTO DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.
- 03. IL CONSIGLIO NON PUO' DELIBERARE,IN SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE,SU PROPOSTE NON COMPRESE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA

DI PRIMA CONVOCAZIONE.

ART. 15

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

- 01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA.
- 02. NON SI COMPUTANO, PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI: A)COLORO CHE SI ASTENGONO;
- B)COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE;
- 03. NEI CASI D`URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI

ART. 16

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

- 01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE.
- 02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SEDUTA SEGRETA.

ART. 17

DELLE VOTAZIONI

- 01. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO A SCRUTINIO PALESE.
- 02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO VOTA A SCRUTINIO SEGRETO.

ART. 18

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

- 01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI ARTICOLA IN COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, A RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE DI TUTTI I GRUPPI.
- 02. IL REGOLAMENTO STABILISCE IL NUMERO DELLE COMMISSIONI PERMANENTI.

LA LORO COMPETENZA IN MATERIA, LE NORME DI FUNZIONAMENTO E LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI.

03. IL CONSIGLIO PUO' ISTITUIRE COMMISSIONI OGNI QUAL VOLTA SE NE DIA L'OPPORTUNITA', INDIVIDUANDO L'OGGETTO E I POTERI.

ART. 19

REGOLAMENTO INTERNO

01. LE NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, SONO CONTENUTE IN UN REGOLAMENTO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
02. LA STESSA MAGGIORANZA E' RICHIESTA PER LE MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO.

ART. 20

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE SI COMPONE DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE E DA QUATTRO ASSESSORI ELETTI NEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 21

ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

- 01. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE CONTESTUALE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI SONO CONVOCATE E PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO. 02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE. SULLA
- 02. IL SINDACO È GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, SULLA BASE DI UNA LISTA UNICA COMPRENSIVA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO E DI QUELLI ALLA CARICA DI ASSESSORE.
- 03. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI E' PRECEDUTA:
- A) DALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE POLITICHE E PROGRAMMATICHE, CONTENUTE IN UN DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, RECANTE L'INDICAZIONE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE ED ILLUSTRATE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO;LE PROPOSTE, CON L'ALLEGATO DOCUMENTO, DEVONO ESSERE DEPOSITATE NELLA SALA DELLE ADUNANZE VENTIQUATTRO ORE PRIMA DELLA SEDUTA.
- B) DA UN DIBATTITO POLITICO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.
- 04. L'ELEZIONE AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO PALESE, PER APPELLO NOMINALE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
- 05. IN CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL QUORUM PREVISTO , SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE, A DISTANZA DI ALMENO CINQUE GIORNI L'UNA DALL'ALTRA.
- 06. QUALORA IN CIASCUNA DI ESSE SIA RAGGIUNTA LA PRESCRITTA MAGGIORANZA, SI RINNOVA L'INTERO PROCEDIMENTO, SEMPRE CHE NON SIA DECORSO IL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI DI CUI AGLI ARTICOLI 34, 02 COMMA E 39, 01 COMMA DELLA LEGGE 08. 06. 1990, N. 142.
- 07. LA DELIBERAZIONE DI ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA, OVE NON INTERVENGA L'ANNULLAMENTO PER VIZIO DI ILLEGITTIMITA', DIVENTA ESECUTIVA ENTRO 03 GIORNI DALL'INVIO AL COMITATO CIRCOSCRIZIONALE DI

CONTROLLO COMPETENTE.

ART. 22

DURATA IN CARICA, SURROGAZIONI

- 01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.
- 02. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA O DI RIMOZIONE DEL SINDACO NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI L'ASSESSORE ANZIANO E SI
- PROCEDE ALLA SOSTITUZIONE SECONDO LE MODALITA' DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 21.
- 03. IN CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI ASSESSORE ,LA GIUNTA COMUNALE DISPONE L'ASSUNZIONE PROVVISORIA DELLE

FUNZIONI AD INTERIM DA PARTE DEL SINDACO O DI ALTRO ASSESSORE.

- 04. IN QUEST`ULTIMA IPOTESI, IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO, NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, IL NOMINATIVO DI CHI
- SURROGA L'ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA. L'ELEZIONE DA TENERSI A SCRUTINIO PALESE AVVIENE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
- 05. NELLE IPOTESI DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO DI UN ASSESSORE LA GIUNTA MUNICIPALE INCARICA IL SINDACO O ALTRO ASSESSORE AD ASSUMERNE LE FUNZIONI.

ART. 23

REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE

- 01. LA GIUNTA MUNICIPALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO AL CONSIGLIO COMUNALE.
- 02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA L'OBBLIGO DELLE DIMISSIONI.
- 03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA, IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI FIDUCIA
- COSTRUTTIVA, APPROVATA CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE,ESPRESSO PALESEMENTE PER APPELLO NOMINALE.
- 04. LA MOZIONE DI SFIDUCIA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI
- CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DELLE NUOVE LINEE POLITICHE-AMMINISTRATIVE CON ALLEGATA LISTA DEL NUOVO SINDACO E NUOVI ASSESSORI.
- 05. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.
- 06. SE IL SINDACO NON PROCEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, NEL TERMINE PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA, VI PROVVEDE IL PREFETTO, PREVIA DIFFIDA.
- 07. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' PRESIEDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.
- 08. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' PUBBLICA, E' PRESIEDUTA DAL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE.
- 09. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA L'ELEZIONE DELLA

NUOVA GIUNTA E DEL NUOVO SINDACO PROPOSTO.

ART. 24

DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI 01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI DETERMINANO LA CESSAZIONE DALLA CARICA DELL'INTERA GIUNTA. 02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO ED ACQUISITE AL PROTOCOLLO COMUNALE. DA TALE DATA DECORRE IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI, DI CUI ALL'ARTT. 39, COMMA 01, LETT. B) DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990,N. 142.

03. ENTRO DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI,IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE PER LA EVENTUALE PRESA D'ATTO DELLE STESSE E PER L'ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO. IN CASO DI MANCATA CONVOCAZIONE, VI PROVVEDE IL PREFETTO PREVIA DIFFIDA.

04. LA GIUNTA DIMISSIONARIA RESTA IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 25

DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE AVVIENE PER LE SEGUENTI CAUSE:

A)ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B)ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA OSTATIVA ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE;

C)NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. L'ASSESSORE CHE NON INTERVENGA A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA ,SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, DECADE DALLA CARICA.

ART. 26

REVOCA DEGLI ASSESSORI

- 01. L'ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA MOTIVATA, PER ISCRITTO, DEL SINDACO; 02. PER LA VALIDITA' DELLE VOTAZIONI,ESPRESSA PER APPELLO
- NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 27

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

- 01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE E' COLLEGIALE.
- 02. GLI ASSESSORI SONO PREPOSTI AI VARI RAMI DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE,RAGGRUPPATI PER SETTORI OMOGENEI;
- 03. GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA E, INDIVIDUALMENTE DEGLI ATTI DEI LORO ASSESSORATI.
- 04. LA GIUNTA COMUNALE CONFERISCE AD UNO DEGLI ASSESSORI LE FUNZIONI DI PRO SINDACO, AL FINE DI GARANTIRE LA SOSTITUZIONE DEL

SINDACO IN CASO DI UNA SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO O DI VACANZA DELLA CARICA.

05. IN MANCANZA DEL SINDACO O DEL PRO SINDACO NE FA LE VECI L'ASSESSORE ANZIANO.

ART. 28

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

- 01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE.
- 02. COMPIE TUTTI GLI ATTI CHE PER LEGGE E PER IL PRESENTE STATUTO NON SONO RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE,AL SINDACO,AGLI ORGANI DI DECENTRAMENTO E AGLI ORGANI BUROCRATICI.
- 03. RIFERISCE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', CON APPOSITA RELAZIONE, DA PRESENTARSI IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO.
- 04. SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 29

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

- 01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO.
- 02. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA META' PIU' UNO DEI MEMBRI IN CARICA E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI.
- 03. NELLE VOTAZIONI PALESI IN CASO DI PARITA' PREVALE IL VOTO DEL SINDACO O DI CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.
- 04. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE, SALVO DIVERSA DECISIONE DELLA GIUNTA STESSA.

ART. 30

IL SINDACO

- 01. IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
- 02. IL SINDACO, O CHI NE FA LE VECI LEGALMENTE, ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DI GOVERNO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.
- 03. ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI DIRETTAMENTE DALLE LEGGI REGIONALI,SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLE LEGGI STESSE E DAL PRESENTE STATUTO.
- 04. PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 02 E 03 IL SINDACO SI AVVALE DEGLI UFFICI COMUNALI.

ART. 31

COMPETENZE

- 01. IL SINDACO, IN QUALITA' DI CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:
- A) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALI; NE FISSA L'ORDINE DEL GIORNO E NE DETERMINA LA DATA DELLE ADUNANZE;
- B) ASSICURA L`UNITA' DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE PROMUOVENDO E COORDINANDO L`ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI;
- C) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI:
- D) INDICE I REFERENDUM COMUNALI;
- E) SOVRINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE E NE RIFERISCE AL CONSIGLIO:

- F) FA LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE E,SU AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA DELLA GIUNTA, PROMUOVE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA I PROVVEDIMENTI CAUTELARI E LE AZIONI POSSESSORIE;
- G) PROVVEDE ALL'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI;
- H) RILASCIA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA;
- I) PUO' SOSPENDERE TUTTI I DIPENDENTI DEL COMUNE RIFERENDONE ALLA GIUNTA NELLA SUA PRIMA ADUNANZA;
- L) PROMUOVE E CONCLUDE GLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL`ARTT. 27 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990,N. 142;
- M) NELL`AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, COORDINA ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI,NONCHE' DEGLI ORARI DI

APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE

- AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI;
- N) QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERI LE NOMINE DI SUA COMPETENZA ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALL'ARTT. 32, 02 COMMA,LETT. N) DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142, E COMUNQUE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRIMA ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO,SENTITI I CAPIGRUPPO
- CONSILIARI, ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE PROVVEDE CON SUO ATTO COMUNICATO AL CONSIGLIO NELLA PRIMA ADUNANZA

SUCCESSIVA. IN CASO NON PERVENGA A DECISIONE, IL CO.RE.CO. ADOTTA ,NEL TERMINE PERENTORIO DEI SUCCESSIVI SESSANTA GIORNI, I

PROVVEDIMENTI SOSTITUTIVI NECESSARI, PREVIA COMUNICAZIONE AL SINDACO. O) SOVRINTENDE:

- 01. ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE E AGLI ADEMPIMENTI DEMANDATEGLI DALLE LEGGI IN MATERIA ELETTORALE, DI LEVA MILITARE E DI STATISTICA.
- 02. ALLA EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICI, DI SANITA' E DI IGIENE PUBBLICHE;
- 03. ALLO SVOLGIMENTO, IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DELLE FUNZIONI AFFIDATEGLI DALLA LEGGE;
- 04. ALLA VIGILANZA SU TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO,INFORMANDONE IL PREFETTO;
- P) IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, ADOTTA CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINE GIURIDICO,

PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI E URGENTI IN MATERIA DI SANITA' E IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE

GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI. PER L'ESECUZIONE DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI PUO' RICHIEDERE AL

PREFETTO, OVE OCCORRA, L'ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA.

TITOLO 03 PARTECIPAZIONE POPOLARE ART. 32 LIBERE FORME ASSOCIATIVE

01. IL COMUNE FAVORISCE LA FORMAZIONE DI ORGANISMI A BASE ASSOCIATIVA CON IL COMPITO DI CONCORRERE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI A DOMANDA INDIVIDUALE, QUALI ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE,

IMPIANTI SPORTIVI, CULTURALI, RICREATIVI, MENSE SCOLASTICHE E SIMILI.

- 02. GLI UTENTI DEI PREDETTI SERVIZI POSSONO COSTITUIRSI IN COMITATI DI GESTIONE,SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO CHE NE DEFINISCE LE FUNZIONI,GLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED I MEZZI.
- 03. I COMITATI DI GESTIONE RIFERISCONO ANNUALMENTE DELLA LORO ATTIVITA', CON UNA RELAZIONE CHE E' INVIATA AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 33

CONSULTAZIONI

- 01. IL COMUNE CONSULTA, ANCHE SU LORO RICHIESTA,LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI,LE ORGANIZZAZIONI DELLA COOPERAZIONE E LE ALTRE FORMAZIONI ECONOMICHE E SOCIALI.
- 02. LA CONSULTAZIONE E' OBBLIGATORIA NELLA FASE DI PREDISPOSIZIONE E COMUNQUE PRIMA DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE,DEI PIANI COMMERCIALI E DEI PIANI URBANI DEL TRAFFICO E IN TUTTI GLI ALTRI CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 34

DIRITTO DI PETIZIONE

- 01. I CITTADINI E LE ORGANIZZAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 33 POSSONO RIVOLGERE PETIZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE PER CHIEDERE PROVVEDIMENTI O ESPORRE COMUNI NECESSITA'.
- 02. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PETIZIONE.

ART. 35

DIRITTO D'INIZIATIVA

- 01. L'INIZIATIVA POPOLARE PER LA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE SI ESERCITA MEDIANTE LA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI PROPOSTE REDATTE ,RISPETTIVAMENTE, IN ARTICOLI O IN UNO SCHEMA DI DELIBERAZIONE.
- 02. LA PROPOSTA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN VENTESIMO DELLA POPOLAZIONE RISULTANTE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE. 03. SONO ESCLUSE DALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO D'INIZIATIVA LE SEGUENTI MATERIE:
- A) REVISIONE DELLO STATUTO;
- B) TRIBUTI E BILANCIO;
- C) ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA';
- D) DESIGNAZIONI E NOMINE;
- 04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI E UN'APPOSITA COMMISSIONE ,NOMINATA DAL CONSIGLIO, NE VAGLIERA' TUTTE LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'.
- 05. IL COMUNE,NEI MODI STABILITI DAL REGOLAMENTO, AGEVOLA LE PROCEDURE E FORNISCE GLI STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO

D'INIZIATIVA.

ART. 36

PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA

- 01. IL COMUNE E' TENUTO A PRENDERE IN ESAME LA PROPOSTA D'INIZIATIVA POPOLARE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE.
- 02. SCADUTO QUEST`ULTIMO TERMINE,LA PROPOSTA E' ISCRITTA DI DIRITTO ALL`ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 37

REFERENDUM CONSULTIVO

- 01. E' AMMESSO REFERENDUM CONSULTIVO SU QUESTIONI A RILEVANZA GENERALE,INTERESSANTI L'INTERA COLLETTIVITA' COMUNALE.
- 02. SI DA' LUOGO A REFERENDUM CONSULTIVO:
- A) NEL CASO SIA DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE;
- B) QUALORA VI SIA RICHIESTA DA PARTE DI UN VENTESIMO DELLA POPOLAZIONE RISULTANTE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE, PREVIO ESAME DI AMMISSIBILITA' DI APPOSITA COMMISSIONE CONSIGLIARE E DOPO SUCCESSIVA APPROVAZIONE DI APPOSITO PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO;
- 03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTIFICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI E PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO.
- 04. IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM E' DICHIARATO ACCOLTO NEL CASO IN CUI I VOTI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA AFFERMATIVA NON SIANO INFERIORI ALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEGLI ELETTORI CHE HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE ALLA VOTAZIONE. ALTRIMENTI E' DICHIARATO RESPINTO.
- 05. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DELL'ESITO FAVOREVOLE DEL REFERENDUM,LA GIUNTA COMUNALE E' TENUTA A PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE UN PROVVEDIMENTO AVENTE PER OGGETTO IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM.

ART. 38

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

- 01. TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE ,DEGLI ENTI E DELLE AZIENDE DA ESSO DIPENDENTI SONO PUBBLICI AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE,RISPETTIVAMENTE, DEL SINDACO O DEL PRESIDENTE DEGLI ENTI O DELLE AZIENDE, CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE,QUALORA LA LORO DIFFUSIONE NE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DI ENTI,O DI IMPRESE OVVERO SIA DI PREGIUDIZIO AGLI INTERESSI DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI.
- 02. PRESSO APPOSITO UFFICIO COMUNALE POSSONO ESSERE TENUTE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI LE RACCOLTE DELLA "GAZZETTA UFFICIALE"

DELLA REPUBBLICA, DEL "BOLLETTINO UFFICIALE" DELLA REGIONE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.

ART. 39

DIRITTO DI ACCESSO

01. TUTTI I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI DEL COMUNE, DEGLI ENTI O DELLE AZIENDE DIPENDENTI, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA, ALTRESI', IL DIRITTO DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, DI OTTENERE IL RILASCIO DEGLI ATTI O DEI PROVVEDIMENTI, DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI.

TITOLO 04

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

ART. 40

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE, DI DECENTRAMENTO E DI SEPARAZIONE TRA COMPITI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, SPETTANTI AGLI ORGANI ELETTIVI, E COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA ,TECNICA E CONTABILE, SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE E AI RESPONSABILI DEI SERVIZI

02. ASSUME COME CARATTERI ESSENZIALI DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE, I CRITERI DELL'AUTONOMIA, DELLA FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE, SECONDO I PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'. 03. L'UFFICIO COMUNALE PUO' ESSERE RIPARTITO IN AREE E SETTORI FUNZIONALI.

ART. 41

PERSONALE

01. I DIPENDENTI DEL COMUNE SONO INQUADRATI IN RUOLO ORGANICO,DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE,AI SENSI DELL'ARTT. 32,COMMA

02,LETT. C) DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142.

- 02. LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI.
- 03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA:
- A) LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE;
- B) LE PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE;
- C) L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI:
- D) L'ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE E AI RESPONSABILI DEI SERVIZI LE PROPRIE COMPETENZE E RESPONSABILITA' GESTIONALI PER
- L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI COMUNALI
- E) LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DISCIPLINA;
- F) LE MODALITA' PER L'ESPLETAMENTO DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE;
- 04. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO

PROFESSIONALE DEL PROPRIO PERSONALE.

05. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI DEL PROPRIO PERSONALE.

ART. 42

SEGRETARIO COMUNALE.

- 01. IL SEGRETARIO COMUNALE SOVRINTENDE, DIRIGE E COORDINA GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI, AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DEI PREDETTI UFFICI E SERVIZI.
- 02. DIRIME I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE E DI COMPETENZA FRA GLI UFFICI;
- 03. IL SEGRETARIO COMUNALE ESAMINA, COLLEGIALMENTE CON I RESPONSABILI DEI SERVIZI, I PROBLEMI ORGANIZZATI E FORMULA AGLI ORGANI COMUNALI SOLUZIONI E PROPOSTE.

ART. 43

VICE SEGRETARIO

- 01. IL VICE SEGRETARIO COADIUVA IL SEGRETARIO COMUNALE E LO SOSTITUISCE NEI CASI DI VACANZA, ASSENZA O DI IMPEDIMENTO.
- 02. E' NOMINATO DALLA GIUNTA COMUNALE TRA IL PERSONALE INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI 07 Q.F., AVENTE NON MENO DI DIECI ANNI DI ANZIANITA' SPECIFICATAMENTE PRESTATI NELL'AREA AMMINISTRATIVA CON FUNZIONI CONTIGUE ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA.

ART. 44

ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI: COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE

01. LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE AUTORIZZA

L'ISTITUZIONE O LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE A ENTI ,ASSOCIAZIONI,

FONDAZIONI, ISTITUZIONI, CONSORZI, AZIENDE, E SOCIETA' REGOLA LE FINALITA', L'ORGANIZZAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI,

PROVVEDENDO AD ASSICURARE CHE LA LORO ATTIVITA' SI SVOLGA

CONFORMEMENTE AGLI INDIRIZZI FISSATI SECONDO I CRITERI DI EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.

- 02. QUALORA SI INTENDA ADDIVENIRE ALLA REVOCA DI SINGOLI
- AMMINISTRATORI O DELL`INTERO ORGANO ESECUTIVO DI UN ENTE,LA RELATIVA PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO,O SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA

CONTESTUALE DESIGNAZIONE DI NUOVI AMMINISTRATORI OD ORGANI.

- 03. I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI DI CUI AL COMMA 01, DEBBONO POSSEDERE I REQUISITI PER LA NOMINA A CONSIGLIERE COMUNALE
- ED UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA O AMMINISTRATIVA, PER STUDI COMPIUTI, PER FUNZIONI ESPLETATE PRESSO AZIENDE, PUBBLICHE O

PRIVATE, PER UFFICI PUBBLICI RICOPERTI.

04. AI PREDETTI RAPPRESENTANTI SPETTANO LE INDENNITA' ED I PERMESSI PREVISTI PER LEGGE.

ART. 45 VIGILANZA E CONTROLLI

- 01. IL COMUNE ESERCITA POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO SUGLI ENTI DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI,ANCHE ATTRAVERSO L'ESAME E L'APPROVAZIONE DEI LORO ATTI FONDAMENTALI O DEGLI STATUTI CHE NE DISCIPLINANO L'ATTIVITA'.
- 02. SPETTA ALLA GIUNTA COMUNALE LA VIGILANZA SUGLI ENTI,ISTITUZIONI O AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE.
- 03. LA GIUNTA RIFERISCE, ANNUALMENTE, AL CONSIGLIO COMUNALE IN MERITO ALL'ATTIVITA' SVOLTA E AI RISULTATI CONSEGUITI DAGLI ENTI, ISTITUZIONI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE. A TAL FINE I RAPPRESENTANTI COMUNALI DEBBONO PRESENTARE ALLA GIUNTA, A CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO, UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE, SOCIETA' O

ART. 46

DEMANIO E PATRIMONIO

AZIENDA E DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI.

- 01. IL COMUNE HA PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE.
- 02. I TERRENI SOGGETTI AGLI USI CIVICI SONO DISCIPLINATI DALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI CHE REGOLANO LA MATERIA.
- 03. DI TUTTI I BENI COMUNALI SONO REDATTI DETTAGLIATI INVENTARI, SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO SULL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO.

ART. 47

BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI

01. I BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI DEBBONO ESSERE DATI IN AFFITTO, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME DI CUI ALLA LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

ART. 48

CONTRATTI

- 01. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL`ARTT. 56 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142,LE NOME RELATIVE AL PROCEDIMENTO CONTRATTUALE SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.
- 02. SONO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE I CONTRATTI RELATIVI AGLI ACQUISTI, ALIENAZIONI ED APPALTI RIENTRANTI NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E DI SERVIZI, COME INDIVIDUATI NEL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA.
- 03. I CONTRATTI, REDATTI SECONDO LE DELIBERAZIONI CHE LI AUTORIZZANO, DIVENTANO IMPEGNATIVI PER IL COMUNE CON LA STIPULAZIONE.

ART. 49

CONTABILITA' E BILANCIO

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE. CON APPOSITO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO EMANATE LE NORME RELATIVE ALLA CONTABILITA' GENERALE.

- 02. ALLA GESTIONE DEL BILANCIO PROVVEDE LA GIUNTA COMUNALE COLLEGIALMENTE.
- 03. I BILANCI E I RENDICONTI DEGLI ENTI, ORGANISMI, ISTITUZIONI E AZIENDE, IN QUALUNQUE MODO COSTITUITI, DIPENDENTI DAL COMUNE,
- SONO TRASMESSI ALLA GIUNTA COMUNALE E SONO DISCUSSI E APPROVATI INSIEME, RISPETTIVAMENTE, AL BILANCIO E AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.
- 04. I CONSORZI AI QUALI PARTECIPA IL COMUNE TRASMETTONO ALLA GIUNTA COMUNALE IL BILANCIO PREVENTIVO E IL CONTO CONSUNTIVO IN CONFORMITA' ALLE NORME PREVISTE DALLO STATUTO CONSORTILE. IL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.
- 05. AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE SONO ALLEGATI L'ULTIMI BILANCIO APPROVATO DA CIASCUNA DELLE SOCIETA' NELLE QUALI IL COMUNE HA UNA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA.

ART. 50

CONTROLLO DI GESTIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE TRASMETTE TRIMESTRALMENTE, AL REVISORE DEI CONTI, UNA SITUAZIONE AGGIORNATA DEL BILANCIO CON LE INDICAZIONI DELLE VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA PARTE ENTRATA E NELLA PARTE SPESA, DEGLI IMPEGNI ASSUNTI E DEI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL CORSO DEL PERIODO CONSIDERATO, SIA IN CONTO COMPETENZA CHE IN CONTO RESIDUI. 02. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DISCIPLINA LE VERIFICHE PERIODICHE DI CASSA E I RENDICONTI TRIMESTRALI DI COMPETENZA E DI CASSA.

ART. 51

AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

- 01. REGOLAMENTI DI CUI ALL`ARTT. 05 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142,INCONTRANO I SEGUENTI LIMITI:
- A) NON POSSONO CONTENERE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LE NORME E I PRINCIPI ISTITUZIONALI, CON LE LEGGI ED I REGOLAMENTI STATALI, REGIONALI E CON IL PRESENTE STATUTO;
- B) LA LORO EFFICACIA E' LIMITATA NELL'AMBITO COMUNALE.
- C) NON POSSONO CONTENERE NORME A CARATTERE PARTICOLARE;
- D) NON POSSONO AVERE EFFICACIA RETROATTIVA, SALVI I CASI DI DEROGA ESPRESSA, MOTIVATA DA ESIGENZE DI PUBBLICO INTERESSE;
- E) NON SONO ABROGATI CHE DA REGOLAMENTI POSTERIORI PER DICHIARAZIONE ESPRESSA DAL CONSIGLIO COMUNALE O PER INCOMPATIBILITA' TRA LE NUOVE DISPOSIZIONI E LE PRECEDENTI O PERCHE' IL NUOVO REGOLAMENTO REGOLA LA L'INTERA MATERIA GIA' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO ANTERIORE.

ART. 52

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

- 01. L'INIZIATIVA PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI SPETTA A CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE;
- 02. I REGOLAMENTI SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE,AI SENSI DELL'ARTT. 32, COMMA 02,LETT. A) DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990,N.

142, FATTI SALVI I CASI IN CUI LA COMPETENZA E' ATTRIBUITA DIRETTAMENTE ALLA GIUNTA COMUNALE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO.
03. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL`ALBO PRETORIO: UNA PRIMA,CHE CONSEGUE DOPO L`ADOZIONE DELLA DELIBERA APPROVATIVA;UNA SECONDA,DA EFFETTUARSI,PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI,DOPO I PRESCRITTI CONTROLLI, APPROVAZIONI E OMOLOGAZIONI.

ART. 53

REVISIONE DELLO STATUTO

- 01. LE DELIBERAZIONI DI REVISIONE DELLO STATUTO SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LE MODALITA' DI CUI ALL`ARTT. 04, COMMA 03 ,DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990,N. 142, PURCHE' SIA TRASCORSO UN ANNO DALL`ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DALL`ULTIMA MODIFICA O INTEGRAZIONE. TUTTAVIA, NEL PRIMO TRIENNIO DI APPLICAZIONE SI PUO' DELIBERARE IN DEROGA.
- 02. OGNI INIZIATIVA DI REVISIONE STATUTARIA RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESSERE RINNOVATA, SE NON DECORSO UN ANNO DALLA DELIBERAZIONE DI REIEZIONE.
- 03. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO NON E' VALIDA SE NON E' ACCOMPAGNATA DALLA DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO,CHE SOSTITUISCA IL PRECEDENTE,E DIVIENE OPERANTE DAL GIORNO DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO.

ART. 54

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- 01. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DELIBERATO ENTRO CENTOTTANTA GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.
- 02. I REGOLAMENTI SUGLI ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE E SULL`AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO DEVONO ESSERE DELIBERATI ENTRO UN ANNO

DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.